



**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO**

**AUDIZIONE**

**DdL “Interventi per la concretezza delle azioni delle  
pubbliche amministrazioni e la prevenzione  
dell'assenteismo”**

**(A.S. 920)**

**Roma, 26 novembre 2018**

Desidero in primo luogo ringraziare La Presidente Catalfo e la Commissione per avere richiesto alla Federazione di essere audita in merito al disegno di legge recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” (A.S. 920). Il suindicato disegno di legge è certamente d’interesse per le imprese rappresentate dalla Federazione in quanto all’art. 5 si prevede, *inter alia*, l’istituzione di un apposito Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro e l’escussione unitaria della cauzione definitiva pari a 17 milioni di euro da ripartire tra le Amministrazioni, al fine di garantire ai dipendenti pubblici l’acquisto di buoni pasto sostitutivi di quelli forniti dalla Qui!Group S.p.a.. Trattasi di un provvedimento che si pone l’apprezzabile obiettivo di intervenire direttamente a sostegno delle Pubbliche Amministrazioni e dei loro dipendenti non tenendo tuttavia conto del danno economico subito dalle microimprese, piccole e medie realtà imprenditoriali rappresentate anche da questa Federazione, le quali giocano un ruolo cruciale per l’esecuzione di questo tipo di appalto. Si auspica, quindi, che questa sia l’occasione per un utile confronto cui vorremmo contribuire con le seguenti osservazioni.

## CHI SIAMO

La FIFE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, è l’associazione comparativamente più rappresentativa nel nostro Paese del settore della ristorazione, dell’intrattenimento e del turismo, nel quale operano più di 300 mila imprese con un milione di addetti che generano un valore aggiunto di oltre 41 miliardi.

FIFE si propone come aggregatore del tessuto imprenditoriale del turismo nelle sue più varie forme, rappresentando e assistendo bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie, pasticcerie, discoteche, stabilimenti balneari, ma anche mense, grandi catene di ristorazione multilocalizzata, emettitori di buoni pasto, casinò e sale da gioco. Allo stato attuale aderiscono alla Federazione oltre 120.000 soci.

La Federazione, attiva dal 1945, è da sempre portavoce delle istanze degli imprenditori e li rappresenta presso le Istituzioni: audizioni presso le Commissioni parlamentari, interventi nei gruppi di lavoro delle Agenzie governative e dei Ministeri, partecipazione ai tavoli di confronto ministeriali, supporto alle Associazioni nazionali e alle singole aziende.

Contestualmente FIFE collabora con le principali realtà private nazionali ed internazionali che interagiscono nei mercati di riferimento dei pubblici esercizi, per identificare le nuove tendenze, informare i propri assistiti, incrementare servizi di assistenza in grado di favorire la competitività e lo sviluppo delle proprie imprese.



La Federazione è anche promotrice e firmataria del primo Contratto Nazionale dedicato espressamente alla ristorazione e al turismo in Italia, stipulato con le OO.SS. italiane maggiormente rappresentative nel febbraio del 2018, applicabile pressoché alla totalità delle imprese e dei lavoratori del comparto.

La nostra *mission* è la valorizzazione del lavoro svolto dagli imprenditori nel nostro settore, diffondendo in ogni sede una migliore conoscenza delle specificità del fare impresa nel nostro comparto e valorizzando il contributo preminente che i Pubblici Esercizi italiani generano nella creazione del PIL ed occupazione del nostro Paese. Un comparto, quello della ristorazione e dei pubblici esercizi, che è alla radice dell'identità stessa "del vivere italiano" e che rappresenta, secondo molteplici analisi di autorevoli centri studi, il motivo principale di attrazione turistica su tutto il territorio nazionale.

Obiettivo di FIFE è rendere strutturale, e consolidare nel lungo periodo, le relazioni con i suoi associati e con il Governo, proponendosi come *trait d'union* tra questi due fondamentali *stakeholders*.

Il Presidente è Lino Enrico Stoppani, che ricopre anche la carica di Vice Presidente vicario di Confcommercio Nazionale.

## LE MEMBERSHIPS

FIFE è membro di **CONFCOMMERCIO** – Imprese per l'Italia, principale organizzazione del settore terziario ed è parte di **CONFTURISMO** dove rappresenta insieme ad altre associazioni il settore del turismo.

A livello internazionale è parte importante di **HOTREC**, associazione europea dei Bar, Ristoranti e Cafés, mentre nelle relazioni con i lavoratori e le organizzazioni sindacali è rappresentata dai suoi membri nei Fondi bilaterali (Fon.Te, For.Te, Fondo Est, Fondir, QuAS), nell'Ente Bilaterale del Turismo e nel CONAI.

## DISEGNO DI LEGGE RECANTE “INTERVENTI PER LA CONCRETEZZA DELLE AZIONI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LA PREVENZIONE DELL'ASSENTEISMO”

### *Premessa*

La Federazione sta seguendo ormai da tempo e con grande preoccupazione le conseguenze delle distorsioni del sistema di aggiudicazione dei buoni pasto e, quindi, ben comprende e condivide l'ampio impegno profuso in questi mesi dalle Istituzioni a supporto dei diversi soggetti che hanno subito un danno economico generato dalla crisi della Qui!Group s.p.a.

Come noto, è stato inizialmente istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un tavolo riservato esclusivamente alla gestione della crisi occupazionale dei dipendenti della fallita. Successivamente, ci si è concentrati sui danni subiti dalla Pubblica Amministrazione e dai suoi dipendenti che non hanno potuto utilizzare i buoni pasto della società genovese, il cui “*reiterato, grave e rilevante*” inadempimento è assunto a paradigma della risoluzione Consip del 13 luglio 2018 delle convenzioni BP 7 e BPE.

In tale ottica, da un lato si è garantita la continuazione della fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite l'individuazione di un nuovo fornitore (comunicato Consip del 2 agosto 2018) e, dall'altro, secondo quanto previsto nel presente disegno di legge, si prevede la disponibilità per le Pubbliche Amministrazioni aderenti alle suindicate convenzioni di una dotazione di 20 milioni di euro (tra escussione della cauzione definitiva e istituzione di un apposito Fondo), per garantire l'acquisto di buoni pasto sostitutivi da destinare al personale dipendente che non abbia potuto utilizzare quelli della Qui!Group s.p.a..

Non si può nascondere tuttavia il rammarico dovuto al fatto che, nonostante l'interesse delle Istituzioni sia stato elevato, nessuna attenzione abbiano ricevuto le imprese convenzionate con le aziende emettitrici, *players* indispensabili nel processo di erogazione del servizio sostitutivo di mensa e sulle quali si è effettivamente abbattuto il danno economico derivante dall'inadempimento prima e dall'insolvenza poi dell'aggiudicatario fallito.

Tale assenza risulta particolarmente grave anche in considerazione del fatto che, in più occasioni, la Federazione ha espresso le proprie preoccupazioni, anche avvisando Consip in diversi incontri precedenti lo scioglimento della convenzione e chiedendo altresì un incontro al Presidente della Centrale Pubblica per gli acquisti (cfr. doc. 1 - p.e.c. del 18 luglio 2018), richiesta, purtroppo, rimasta senza alcun riscontro.

Eppure, si stima che il settore rappresentato (composto da microimprese, piccole e medie imprese) possa vantare verso la società fallita crediti per un ammontare complessivo di 90 milioni di euro. Inoltre, non si può nascondere che tali operatori hanno già versato iva per circa 9 milioni di euro, oltre ad aver anticipato i costi relativi all'effettivo svolgimento del

servizio sostitutivo di mensa (come il pagamento delle materie prime, la retribuzione dei lavoratori ecc.) e, inevitabilmente, subiranno gravi ricadute economiche anche per la natura chirografaria del proprio credito. Anzi, vi è di più. Il controllo quantomeno carente da parte della centrale pubblica di acquisti sull'emittitore genovese poi fallito, sta generando importanti crisi economiche e fallimenti di piccole realtà imprenditoriali, tipiche nel settore della ristorazione, la cui unica colpa è stata quella di aver reso il servizio sostitutivo di mensa a pubblici dipendenti.

In sostanza, appare evidente che detti esercizi, pur non essendo direttamente parti negoziali del contratto di appalto, rappresentino l'anello debole e finale della catena del mercato dei buoni pasto. Da un lato, infatti, è innegabile la particolare forza negoziale di alcune società emittitrici di buoni pasto rispetto a imprenditori di ridotte dimensioni economiche, costretti a vincolarsi a contratti iniqui al fine di non vedersi esclusi da una fetta di mercato che genera, in ogni gara, miliardi di euro. Dall'altro lato, detti esercizi rappresentano gli unici operatori che realmente svolgono il servizio sostitutivo di mensa, con il risultato non solo di aver subito un ingente danno economico derivante dal mancato rimborso dei buoni pasto, ma anche di aver sostenuto ed anticipato una serie di costi connessi allo svolgimento dello stesso.

Ciò premesso, visto il ruolo e le responsabilità sottese al tardivo agire della Centrale Pubblica per gli acquisti e considerato che, stante la natura chirografaria, difficilmente gli esercizi convenzionati otterranno il rimborso del credito da parte della procedura fallimentare, la Federazione ritiene ormai improcrastinabile la necessità di una complessiva rimediazione della normativa concernente le gare sui buoni pasto. Senza dubbio, ben si comprende l'importanza economica di tale mercato, che consente di prestare un servizio decontribuito per il datore di lavoro e defiscalizzato per il dipendente e che garantisce alla Pubblica Amministrazione un ingente risparmio collegato allo sconto ottenuto in sede di offerta di gara. Ciononostante, gli accadimenti degli ultimi mesi hanno reso evidente la vulnerabilità di un sistema che, per come attualmente regolamentato, premia in sostanza offerte economiche spregiudicate e insostenibili per la rete degli esercizi convenzionati.

Inoltre, per quel che interessa più specificatamente in questa sede, si rende doverosa l'inclusione delle microimprese, piccole e medie imprese ex art. 3 D.Lgs. n. 50/2016, qualificate come esercizi convenzionati, nel riparto dello stanziamento dei 20 milioni di euro di cui all'art. 5 del presente disegno di legge, al fine di arginare almeno in parte i gravi pregiudizi economici subiti dalla categoria rappresentata e derivanti, in parte qua, dalle discutibili scelte operate dalla stazione appaltante.

#### ***Osservazioni sull'art. 5 "Disposizioni in materia di buoni pasto"***

Alla base dell'emanazione di questo disegno di legge vi è, secondo quanto espresso nella relazione illustrativa, la necessità di individuare "soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento immediato dell'organizzazione

amministrativa e l'incremento dei servizi erogati dalle stesse". E' interessante notare che, in tale contesto, si sia deciso di provvedere al recupero e allo stanziamento di milioni di euro per far fronte ai danni derivanti dalla mancata spendibilità dei buoni pasto della Qui!Group s.p.a. erogati dalle Pubbliche Amministrazioni in ragione dell'aggiudicazione delle gare Consip BP 7 e BPE 1.

L'art. 5, infatti, prevede che:

- le Pubbliche Amministrazioni ritirino i buoni pasto della Qui!Group s.p.a. "maturati e non spesi" da parte dei pubblici dipendenti e li sostituiscano con altri di valore nominale corrispondente, acquistati secondo la normativa vigente;
- la Consip, al fine di assicurare alle Amministrazioni di poter procedere all'acquisto di nuovi buoni pasto, proceda all'escussione unitaria della cauzione definitiva rilasciata dalla società genovese in sede di aggiudicazione e pari a 17 milioni di euro,
- sia stanziato un Fondo di 3 milioni di euro finalizzato a integrare il fabbisogno ulteriore rispetto all'importo indicato al punto precedente;
- le Amministrazioni promuovano le azioni necessarie per la tutela dei propri crediti.

La relazione illustrativa chiarisce che l'importo complessivo di 20 milioni è stato determinato considerando il valore dei buoni pasto ordinati in base alle convenzioni BP 7 e BPE 1 dalle Amministrazioni a partire dal mese di aprile 2018.

Ciò premesso, non si vede come la suindicata stima possa essere realistica senza tenere conto che, in realtà, gli esercizi convenzionati sono sempre obbligati a ritirare i buoni pasto. Infatti nella proposta irrevocabile di convenzionamento della Qui!Group s.p.a., così come delle altre società emittitrici, viene esplicitamente previsto che *"l'esercente non potrà in nessun caso, finché il contratto è in vigore, sospendere per qualsiasi ragione il ritiro dei buoni pasto o non riconoscere o riconoscere solo in parte il valore facciale, né esporre avvisi di alcun genere limitativi dell'uso dei buoni pasto pena in difetto l'addebito di tutti i danni subiti da Qui!Group s.p.a. e con riserva di ogni azione a tutela dei diritti e degli interessi della Qui!Group s.p.a."* (cfr. doc. 2).

In questo quadro, dunque, è certo che una percentuale congrua dei buoni pasto, ordinati dalle Pubbliche Amministrazioni a partire dal mese di aprile 2018, sia stata effettivamente utilizzata dai lavoratori e, conseguentemente, non possano più essere "restituiti e sostituiti". Non si ravvisa, pertanto, con riguardo a tale importo, un danno per la Pubblica amministrazione, essendo questo evidentemente a carico dei soli esercenti che con puntualità hanno erogato il servizio sostitutivo di mensa. Da qui la necessità che essi concorrano alla ripartizione dei 20 milioni di euro.

Alla luce di quanto esposto, la scrivente Federazione ritiene improcrastinabile un intervento affinché si contengano i rischi economici cui sono esposte le micro, piccole e medie



realità imprenditoriali e connessi all'accettazione dei buoni pasto per dipendenti pubblici, provenienti da un fornitore, selezionato da una centrale di acquisti pubblica, dimostratosi non affidabile nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali. A tal fine risulta indispensabile includere tra i soggetti legittimati a partecipare alla ripartizione dei 20 milioni di euro di cui all'art. 5 del presente disegno di legge, le imprese di cui all'art. 3 D.Lgs. n. 50/2016 che, in esecuzione del contratto di convenzionamento, abbiano fornito il servizio sostitutivo di mensa a partire dall'aprile 2018.

Il Presidente

Roma, 18 luglio 2018

Prot. n. 1128

Dott. Roberto BASSO  
Presidente  
CONSIP S.p.a.  
Via Isonzo n. 19/E  
ROMA  
Per PEC: [postaconsip@postacert.consip.it](mailto:postaconsip@postacert.consip.it)

Egregio Presidente,

in qualità di Presidente della FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, Le scrivo in merito ai gravi nuovi sviluppi inerenti la società emittitrice di buoni pasto Qui!Group S.p.a..


Invero, la recente decisione della Consip di risolvere la Convenzione "Buoni Pasto ed. 7" (lotti 1 e 3) stipulata con Qui!Group S.p.A. per "reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali" apre scenari inattesi e di estrema preoccupazione per la categoria rappresentata.

D'altra parte, a seguito dei comunicati del 13 luglio scorso, numerosi soci stanno contattando la Federazione per chiedere quali comportamenti adottare anche in ordine alla "spendibilità" nei propri esercizi dei buoni pasti emessi dalla suindicata società. Temi che meritano di essere approfonditi con urgenza, soprattutto alla luce della possibilità che le Amministrazioni coinvolte possano decidere di far proseguire la fornitura dei buoni pasto "fino alla sua naturale scadenza".

Pertanto, seriamente preoccupati per le gravissime ripercussioni che tale risoluzione potrebbe arrecare agli associati convenzionati ed al fine di poter correttamente rispondere alle istanze avanzate, ritengo necessario fissare quanto prima un incontro per approfondire la situazione e concordare un piano di azione che renda "sostenibile" gli inevitabili contraccolpi che una siffatta decisione pone a carico dei nostri associati.

Certo di poter contare sulla Sua disponibilità, auspico un pronto riscontro.

Lino Enrico Stoppani







QUI! GROUP

# CONTRATTO DI CONVENZIONE

Servizio di buono pasto, buono acquisto e buono pasto elettronico

QUI! GROUP S.p.A.  
Via XX Settembre, 29/7 - 10121 Genova  
Partita IVA 01241770997 - REA CCAA GE 318291  
C.F. e Reg. Imprese GE 03105300101  
Capitale Sociale 4.000.020,00 Euro i.V.  
www.qui.it  
info@qui.it

SPAZIO RISERVATO ALLA SOCIETA' EMETTITRICE

## COPIA PER L'ESERCENTE

CODICE ESERCENTE: [REDACTED]

**DATI LOCALI**

INSEGNA LOCALE [REDACTED] N° [REDACTED]

INDIRIZZO [REDACTED]

CITTA [REDACTED] CAP [REDACTED] PROVINCIA [REDACTED]

PARTITA IVA [REDACTED] CODICE FISCALE [REDACTED]

TITOLARE [REDACTED] LEGALE RAPPRESENTANTE [REDACTED]

SOCIETA' PROPRIETARIA DELL'ESERCIZIO (Ragione Sociale) [REDACTED]

INDIRIZZO RAGIONE SOCIALE (compilare solo se diverso all'indirizzo del locale)

INDIRIZZO [REDACTED] N° [REDACTED]

CITTA [REDACTED] CAP [REDACTED] PROVINCIA [REDACTED]

**CONTATTI**

EMAIL [REDACTED] **ATTENZIONE!** Comunica qui il tuo indirizzo ufficiale di posta elettronica sulla quale chiedi di ricevere ogni comunicazione riguardante il rapporto contrattuale e le relative informazioni commerciali.

CELLULARE [REDACTED] TELEFONO [REDACTED] FAX [REDACTED]

**INFORMAZIONI AGGIUNTE**

Il locale dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'erogazione dei servizi sostitutivi di mensa, di autorizzazione-sanitaria per la manipolazione degli alimenti e di possedere la licenza di:

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE  CESSIONE BENI

**TIPOLOGIA**

TAVOLA FREDDA  RISTORANTE  GASTRONOMIA  SUPERMERCATO  TAVOLA CALDA  PIZZERIA

TRATTORIA  PIZZERIA D'ASPORTO  FAST FOOD  MENSA  SELF SERVICE  ALIMENTARI

GIORNO DI CHIUSURA [REDACTED] MQ <sup>0</sup> ORARI: MATTINO [REDACTED] POMERIGGIO [REDACTED] N° LICENZA [REDACTED] COPERTI [REDACTED]

PASTA DOMICILIO  PRENOTAZIONE TAVOLI  MENU ETNICO  MENU VEGETARIANO  PRODOTTI PER CELIACI  PASTI DA ASPORTO

**PAGAMENTO**

BONIFICO BANCARIO IBAN [REDACTED]

ACCREDITO SU CARTA PLUTON INTESATA A [REDACTED]

**RIMBORSO**

RIMBORSO STANDARD RIMBORSO ACCELERATO

SCONTO INCONDIZIONATO [REDACTED] per cento SCONTO INCONDIZIONATO [REDACTED] per cento

PAGAMENTO ENTRO [REDACTED] GIORNI PAGAMENTO ENTRO [REDACTED] GIORNI LAVORATIVI

Per attivare il servizio di rimborso accelerato chiama lo 010.53.89

Dichiaro di aver preso visione delle condizioni generali di contratto a tergo o di approvare integralmente e dichiaro altresì di avere i necessari poteri di firma per impegnare l'azienda. Confermo di accettare le condizioni di sconto e i termini di pagamento sopra indicati. Sono specificatamente approvate ai sensi degli Artt. 1341 e seguenti C.CIV. le clausole n. 1 (Oggetto e modalità della prestazione. Proprietà e condizioni di utilizzabilità del Buono Pasto) - n. 2 (Pagamenti) - n. 3 (Chiusure) - n. 4 (Consegna, fatturazione, scadenza e rimborso del Buono Pasto) - n. 5 (Responsabilità) - n. 6 (Buoni Pasto utilizzabili solo presso esercizi autorizzati) - n. 11 (Spese istruttoria) - n. 13 (Durata del contratto, recesso, rinneogiazione e risoluzione) - n. 15 (Servizio di Buono Pasto Elettronico) - n. 19 (Divieto di cedibilità del contratto e dei crediti) - n. 20 (Assegno di traonza non trasferibile) - n. 21 (Foro competente) - n. 22 (Adeguamento alla normativa).

**PER L'ESERCIZIO CONVENZIONATO**

IL TITOLARE

Nome e cognome leggibile Firma leggibile

(oppure) nella sua qualità di rappresentante del Titolare

Nome e cognome leggibile Firma leggibile


INSTATITORE  PROCURATORE  AMMINISTRATORE  PRESIDENTE  ALTRO RAPPRESENTANTE

Estremi del documento di riconoscimento: Tipo [REDACTED] Autorizzazione al trattamento dei dati

N° [REDACTED] Firma [REDACTED]

Sottoscritto ai sensi del Art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 Data [REDACTED]

QUI! GROUP S.p.A.  
L'Amministratore delegato



**PER IL CONVENZIONATORE**

Nome e cognome leggibile: Firma leggibile: Codice collaboratore: [REDACTED]

Sottoscritto ai sensi del Art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

- 1. Oggetto e modalità della prestazione. Proprietà e Condizioni di utilizzabilità del Buono Pasto:** QUII GROUP S.p.A. organizza per conto dei propri Clienti il servizio sostitutivo di mensa, a favore del tuo dipendente, mediante emissione di Buoni Pasto in formato sia cartaceo che elettronico con logo QUII TICKET SERVICE®. Quando il servizio è svolto con Buono Pasto in formato elettronico esso richiede l'uso di una card elettronica e si applicano, oltre alle presenti condizioni contrattuali, quelle speciali riportate di seguito. I Buoni Pasto, di proprietà esclusiva di QUII GROUP S.p.A., costituiscono l'unico documento avente efficacia probatoria dell'avvenuta prestazione. Essi devono essere onorati dall'Esercente esclusivamente mediante somministrazione lavorativa, anche se domenicale o festiva, in base ai turni di lavoro, per l'intero valore facciale e non dà diritto a resto. L'Esercente non potrà in nessun caso, finché il presente contratto sarà in vigore, sospendere per qualsiasi ragione il ritiro dei buoni pasto, o non riconoscerne, o riconoscerne solo in parte il valore facciale, né esporre avvisi di alcun genere limitativi dell'uso dei buoni pasto, pena in difetto l'addebito di tutti i danni subiti da QUII GROUP S.p.A. e con riserva di ogni azione a tutela dei diritti e degli interessi di QUII GROUP S.p.A.
- 2. Pagamenti:** i pagamenti in favore dell'Esercente verranno erogati dalla società QUII SERVICES S.r.l. con sede in Genova, autorizzata e delegata da QUII GROUP S.p.A. Le eventuali note debito emesse da QUII SERVICES S.r.l. potranno essere contestate, a pena di decadenza, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione delle medesime. Il pagamento delle fatture all'Esercente avviene entro il termine massimo indicato nel presente contratto. Il pagamento delle fatture all'Esercente si stabilisce in base alla disciplina stabilita nel calendario rimborsi, salvo diverse pattuizioni di cui al successivo art. 4 e secondo la disciplina stabilita nel calendario rimborsi che QUII GROUP S.p.A. trasmetterà per corrispondenza, cartacea o elettronica, all'Esercente. Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, o al più tardi con l'inoltro della prima fattura, l'Esercente dovrà consegnare alla QUII GROUP S.p.A. copia della certificazione della CCIAA relativa all'esercizio commerciale unitamente a fotocopia della carta d'identità del titolare e legale rappresentante; il pagamento delle fatture sarà sospeso fino alla ricezione della documentazione di cui sopra.
- 3. Chiusura:** gli uffici di QUII GROUP S.p.A. e della società delegata ai pagamenti QUII SERVICES S.r.l. chiuderanno in occasione delle festività natalizie ed estive (mese di agosto), secondo quanto indicato nel calendario rimborsi. Le date del rimborso potranno essere differite in concomitanza di ulteriori periodi di chiusura o per esigenze di servizio diverse.
- 4. Consegna, fatturazione, scadenza e rimborso del Buono Pasto:** I Buoni Pasto onorati dovranno essere sottoscritti dall'utilizzatore e debitamente compilati, annullati e timbrati sul retro dall'Esercente e fatti pervenire, con relativa fattura accompagnatoria intestata a QUII SERVICES S.r.l., all'indirizzo indicato nel calendario rimborsi. L'imposta dovrà essere calcolata con l'aliquota in vigore al momento della fatturazione. Ai fini della fatturazione, per determinare la base imponibile, occorre detrarre dal valore facciale del Buono Pasto la percentuale di sconto incondizionato concordata e scorporare l'IVA come per legge. QUII SERVICES S.r.l. pagherà soltanto le fatture giustificate dai Buoni Pasto allegati in originale. I Buoni Pasto pervenuti in originale saranno conservati per 30 gg. dalla data di ricezione. Ogni contestazione relativa ai Buoni Pasto dovrà essere fatta valere tassativamente entro detto termine a pena di decadenza. Decorso detto termine i Buoni Pasto pervenuti, non oggetto di contestazioni, saranno distrutti. Prima del ritiro dei Buoni Pasto, l'Esercente è tenuto a verificare l'autenticità e la validità degli stessi. Non sono rimborsabili i buoni pasto falsificati, contraffatti, alterati o danneggiati, né quelli sottratti a QUII GROUP S.p.A. Inclusi nelle liste pubblicate sul sito Internet [www.quiicket.it](http://www.quiicket.it) e neppure quelli trafugati o smarriti dagli esercizi convenzionati (o loro incaricati) e da questi denunciati. L'esercizio si impegna a prendere visione della lista di controllo di cui sopra, riconoscendo che la pubblicazione Internet della predetta lista ha valore di regolare comunicazione di diffida al ritiro. Il Buono Pasto scade l'ultimo giorno del mese di "scadenza validità" indicato sullo stesso. L'Esercente è tenuto, a pena di decadenza, a consegnare il Buono Pasto incassato e a chiederne il rimborso entro e non oltre la data di "scadenza rimborso" indicata sul fronte del buono stesso. I Buoni Pasto non rimborsabili, restando di proprietà di QUII GROUP S.p.A., non saranno restituiti. Per l'attività organizzativa e di gestione del servizio, dovrà essere praticato in fattura lo sconto incondizionato riportato sul presente contratto. Restano invariate le eventuali condizioni particolari di sconto per i Buoni Pasto di determinati Clienti di QUII GROUP S.p.A., precedentemente convenute ed applicate alla data odierna. L'Esercente accetta fin d'ora eventuali condizioni migliorative sia di percentuale di sconto che di termine di pagamento per il rimborso che QUII GROUP S.p.A. potrà comunicare nel corso del rapporto anche a mezzo di specifiche appendici contrattuali. Le percentuali di sconto speciali ed il termine del rimborso potranno essere altresì indicate direttamente sul buono pasto. I buoni pasto soggetti all'applicazione di sconti speciali dovranno essere indicati separatamente in fattura per ciascuna tipologia di sconto. Ulteriori condizioni particolari di servizio applicabili per i Buoni Pasto di determinati Clienti o categorie di Clienti, anche potenziali, di QUII GROUP S.p.A. potranno inoltre essere pattuite successivamente.
- 5. Responsabilità:** QUII GROUP S.p.A. non assume alcuna responsabilità per i rischi di spedizione o di trasporto del Buono Pasto e della fattura. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Esercente rinuncia a far valere ogni pretesa nei confronti di QUII GROUP S.p.A. In merito ad eventuali differenze tra il numero dei Buoni Pasto consegnati indicati nella fattura e quello accettato da QUII GROUP S.p.A. e/o QUII SERVICES S.r.l., accettando, ora per allora, i dati che verranno comunicati da QUII GROUP S.p.A. e/o QUII SERVICES S.r.l. Per eventuali errori di fatturazione QUII GROUP S.p.A. e/o QUII SERVICES S.r.l., provvederà ad effettuare le necessarie rettifiche a carico dell'Esercente al costo di Euro 7,75 IVA compresa per ogni fattura rettificata. Tale importo sarà devoluto dal pagamento della fattura oggetto di rettifica. L'Esercente si impegna a comunicare per iscritto anche a mezzo telex a QUII GROUP S.p.A., con preavviso di almeno 30 giorni, ogni variazione intervenuta nella gestione dell'esercizio (cambi di gestione, trasferimenti, cessazione e/o inoperatività dell'esercizio, anche temporanea, variazioni di recapiti telefonici, ecc.) manlevando QUII GROUP S.p.A. da qualsiasi responsabilità, anche nei confronti dei terzi, in relazione a tali variazioni.
- 6. Buoni Pasto "utilizzabili solo presso esercizi autorizzati":** il ritiro dei Buoni Pasto con dicitura "utilizzabili esclusivamente presso gli esercizi autorizzati" è consentito solo previa comunicazione autorizzativa. I Buoni Pasto ritirati e fatturati senza preventiva autorizzazione non verranno rimborsati.
- 7. Pubblicità:** QUII GROUP S.p.A. si impegna a fornire le vetroline identificative all'Esercente il quale si impegna ad applicarle in modo ben visibile sulle vetrine d'ingresso del locale. Il nominativo dell'Esercente convenzionato potrà essere diffuso presso le aziende Clienti tramite gli elenchi che la nostra Società distribuisce agli stessi.
- 8. Po.S.:** QUII GROUP S.p.A. è autorizzata ad installare presso l'esercizio convenzionato apparecchiature per la lettura elettronica del Buono Pasto (Po.S.). L'uso del Po.S. è subordinato al rigoroso rispetto delle condizioni che saranno comunicate al momento dell'installazione.
- 9. Autorizzazioni:** è a totale carico dell'Esercente il rispetto della normativa amministrativa, igienico-sanitaria ed HACCP (D.Lgs 155/97) a cui è sottoposta l'attività svolta; l'Esercente dichiara di essere in possesso dei requisiti imposti dalla vigente normativa amministrativa, igienico-sanitaria, nonché dei requisiti imposti dalla vigente normativa, dichiarando di manlevare QUII GROUP S.p.A. per ogni e qualsiasi responsabilità anche nei confronti dei terzi conseguente al mancato rispetto dei requisiti degli esercizi richiesti dalla vigente normativa.
- 10. Responsabilità sociale:** QUII GROUP S.p.A., certificata secondo la norma etica SA 8000, richiede di prendere atto della carta di responsabilità sociale allegata. Con la firma per accettazione della presente, l'Esercente dichiara di rispettarne i requisiti.
- 11. Spese d'istruttoria:** per le spese di Istruttoria del presente contratto, l'Esercente riconosce a QUII GROUP S.p.A. e per essa a QUII SERVICES S.r.l., l'importo annuo di Euro 20,00 oltre IVA. Tale importo sarà dedotto dal pagamento della prima fattura dell'anno emessa dall'Esercente o da QUII SERVICES S.r.l. per suo conto. QUII GROUP S.p.A., durante tutta la durata della convenzione, invierà all'Esercente eventuale nuovo materiale informativo inerente il servizio, notizie di promozioni speciali, novità sul settore o avvisi per attivazione di nuovi servizi, anche tramite il periodico specializzato "RISTORATORI", edito da QUII SERVICES S.r.l.
- 12. Servizi aggiuntivi:** le condizioni per l'erogazione dei servizi accessori (quali quelli relativi ai termini di

pagamento, ritiro buoni pasto presso l'Esercente, conteggio e fatturazione buoni ed altri) risultano dagli specifici moduli contrattuali e/o dalle CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI.

- 13. Durata del contratto, recesso, rinegoziazione e risoluzione.** Il presente contratto, che si intende a tempo indeterminato, è efficace dalla data di ricezione da parte di QUII GROUP S.p.A. della copia del contratto debitamente sottoscritto dall'Esercente, ovvero dalla data di ricevimento della prima fattura emessa dall'Esercente, che sarà considerata totale accettazione del contratto; ciascuna parte potrà rinegoziare le condizioni economiche o recedere dal contratto con un termine di preavviso scritto di 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata A.R. La violazione da parte dell'Esercente di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto autorizza QUII GROUP S.p.A. il diritto di risolverlo con effetto immediato. In tutti i casi di recesso l'esercizio dovrà far pervenire a QUII GROUP S.p.A. a pena di decadenza del diritto al rimborso, entro 45 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di recesso, tutti i ticket incassati in forza della convenzione secondo le modalità ivi concordate.

- 14. Carta dei Servizi:** QUII GROUP S.p.A. attua una politica di trasparenza, improntata alla responsabilità e correttezza nei confronti degli Esercenti convenzionati. Per tale ragione QUII GROUP S.p.A. ha approvato, con la "Carta dei Servizi", in cui si è assunta l'impegno professionale di rispettare talune regole e principi di correttezza nei rapporti commerciali con gli Esercenti. La Carta dei Servizi sarà pubblicata sulla rivista "Ristoratori" e sul sito Internet [www.quiicket.it](http://www.quiicket.it) e sarà distribuita agli Esercenti convenzionati.

- 15. Oggetto del servizio di Buono Pasto Elettronico:** premesso che QUII GROUP S.p.A. ha stipulato con varie aziende ed enti contratti per la fornitura del servizio di Buono Pasto Elettronico tramite l'utilizzo di card elettronica per la gestione di servizi sostitutivi di mensa e di altri eventuali servizi che l'Esercente convenzionato intende fornire il servizio sostitutivo di mensa tramite Buono Pasto Elettronico, e ha attivato presso il proprio esercizio idoneo terminale Po.S., si conviene e si stabilisce, ad integrazione delle condizioni previste dal presente contratto di convenzione, quanto segue: l'Esercente si impegna a consentire ai titolari di Carta Elettronica di effettuare il pagamento, totale o parziale, della prestazione a mezzo Carta Elettronica. Il servizio sostitutivo di mensa dovrà essere erogato al titolare dietro presentazione della carta la quale è strettamente personale e dà diritto al titolare ad una sola somministrazione alimentare giornaliera nei soli giorni lavorativi, fermo in ogni caso quanto stabilito all'articolo 1 del contratto. I terminali Po.S., installati e gestiti direttamente da QUII GROUP S.p.A. o da società terza autorizzata, consentiranno al titolare della Carta Elettronica abilitata di registrare l'avvenuta transazione garantendo all'Esercente convenzionato il relativo rimborso. L'installazione dei terminali Po.S. è a discrezione di QUII GROUP S.p.A.

Modalità di utilizzo del servizio Buono Pasto Elettronico; registrazione e validità delle transazioni; al momento delle singole somministrazioni l'Esercente sarà tenuto a rilasciare la prova che attesti l'avvenuta prestazione secondo quanto previsto dalle normative fiscali vigenti. Detta somministrazione verrà registrata ed inviata telematicamente dal terminale (Po.S.) in dotazione all'Esercente al Centro Servizi dedicato per l'elaborazione delle operazioni, dal momento in cui il Po.S. sia costantemente collegato alla rete telefonica. Al fine di garantire la regolarità dell'effettuazione del servizio in oggetto, in ogni caso, l'Esercente è tenuto ad effettuare almeno una transazione dati giornaliera. La somministrazione non potrà essere convertita in denaro. Nel caso in cui l'importo della somministrazione usufruita risultasse inferiore al valore della stessa registrato dalla carta, il titolare non avrà diritto né al resto né ad utilizzare il residuo per altre consumazioni; nel caso in cui l'importo della consumazione risultasse superiore al valore previsto per ogni somministrazione giornaliera, il titolare sarà tenuto a corrispondere tale differenza in denaro direttamente all'Esercente. La Carta dovrà essere accettata dall'Esercente a condizione che: a) sia utilizzata per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa e/o di mensa aziendale; b) sia presentata entro e non oltre il termine di efficacia del presente contratto; c) non presenti abusi o alterazioni rilevabili con la normale diligenza. In caso di mancata trasmissione dati o in mancanza di corrispondenza di valori tra quanto risulta dal sistema centrale e da quanto risulta all'Esercente, le transazioni devono essere comprovate dalla stampa cartacea di apposito scontrino, emesso dal Po.S., dal quale rilevare il numero della carta e della data di transazione, il quale deve essere conservato obbligatoriamente dall'Esercente. Nel caso di impossibilità di perfezionamento della transazione per guasto al terminale o alla card, l'Esercente deve rilevare l'operazione a mezzo telefonata effettuata al numero telefonico 199-143388. Solo nel caso in cui l'Esercente non fosse abilitato a tale servizio e solo previa autorizzazione scritta da QUII GROUP S.p.A., l'Esercente rileverà l'operazione in modo manuale, servendosi degli appositi moduli denominati "voucher" che gli verranno consegnati all'attivazione del servizio. QUII GROUP S.p.A. non sarà in nessun caso responsabile di interruzioni del servizio stesso dovute a cause di forza maggiore. Fatturazione e pagamento delle transazioni del servizio Buono Pasto Elettronico: QUII SERVICES S.r.l. delegata da QUII GROUP S.p.A., eseguirà il pagamento degli importi risultanti dalle registrazioni elettroniche effettuate dal Po.S., secondo quanto previsto all'art. 2 del presente contratto di convenzione. Le fatture dovranno essere emesse entro il 10 del mese successivo alla data di transazione e pervenire a QUII SERVICES S.r.l., entro e non oltre il secondo mese dell'anno successivo; la mancata ricezione entro tale termine comporterà la decadenza dell'Esercente dal diritto al rimborso. Le operazioni effettuate dall'Esercente senza l'osservanza delle condizioni e delle modalità di cui al presente accordo non sono valide e pertanto non fanno sorgere alcun obbligo a carico di QUII GROUP S.p.A. L'Esercente si impegna ad accettare la conversione in elettronico del servizio di buono pasto e la possibilità, per il cliente, di pagare l'eventuale parte eccedente il valore del buono pasto attraverso una transazione elettronica.

- 16. Pagamento effettuato a mezzo Buoni Acquisto "QUII GROUP":** - l'Esercente è abilitato a ricevere pagamenti anche a mezzo Buoni Acquisto "QUII GROUP", riconoscendo, per ciascun pagamento effettuato a mezzo tali Buoni Acquisto una commissione forfettaria in misura pari alla percentuale di sconto riconosciuta sui Buoni Pasto di cui all'art. 4 del presente contratto. Salvo quanto sopra, l'abilitazione a ricevere pagamenti mediante Buoni Acquisto "QUII GROUP" è regolata dalle disposizioni contrattuali relative a tale servizio. Le eventuali prestazioni rese e pagate con Buoni Acquisto "QUII GROUP" non costituiscono servizio sostitutivo di mensa.

- 17. Il logo e il marchio QUII TICKET SERVICE®** sono di proprietà di QUII GROUP S.p.A.

- 18. Allegati:** gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

- 19. Divieto di cedibilità del contratto e dei crediti:** l'Esercente non può cedere il contratto a terzi. E' vietata altresì la cessione dei crediti dell'Esercente derivanti dal contratto ex art. 1260 2° comma C.C.

- 20. Assegno di trazione non trasferibile:** Qualora l'Esercente optasse per pagamenti tramite assegni di trazione riconoscerà a QUII GROUP S.p.A. e per essa a QUII SERVICES S.r.l. un ulteriore sconto del 1,5% sull'imponibile delle prestazioni rese. L'Esercente manleva QUII GROUP S.p.A. e per essa QUII SERVICES S.r.l. da qualsiasi responsabilità connessa e/o conseguente alla negoziazione dell'assegno di trazione.

- 21. Foro competente:** per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

- 22. Adeguamento alla normativa:** Eventuali nuove disposizioni di legge inderogabili che regolino la materia disciplinata dal presente contratto si considerano, ora per allora, parti integranti dello stesso e prevalgono sulle eventuali pattuizioni con esso non compatibili.

- 23. Trattamento dei dati:** ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali dell'Esercente raccolti ed acquisiti formeranno oggetto di trattamento sia manuale che informatico nel rispetto della normativa sopraccitata per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge. Tali dati personali potranno essere utilizzati per finalità di marketing e/o statistiche da spersivi anche mediante la comunicazione dei dati a soggetti terzi. Con la sottoscrizione o con l'accettazione, comunque manifestata, del presente contratto, l'Esercente dichiara di aver ricevuto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 adeguata informativa sul trattamento dei dati personali e pertanto consente espressamente, ex art. 23 del citato decreto, la raccolta e l'utilizzo degli stessi per le finalità di cui sopra. L'Esercente dà inoltre atto di essere stato informato che il titolare dei dati personali ai sensi di legge è QUII GROUP S.p.A. ed è a conoscenza che ai sensi dell'art. 7, 8, 9 e 10 del citato decreto potrà in ogni momento e gratuitamente chiedere a QUII GROUP S.p.A. di consultare, rettificare o cancellare i propri dati rivolgendosi direttamente al titolare di cui sopra all'indirizzo indicato in contratto. QUII GROUP S.p.A. è espressamente autorizzata a comunicare a QUII SERVICES S.r.l. i dati personali dell'Esercente per consentire la gestione dei pagamenti. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali sono contenute sull'informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 disponibile sul sito Internet [www.quiicket.it](http://www.quiicket.it) o sono ottenibili mediante semplice richiesta, a mezzo telex.